



Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013

Asse 4 - “Approccio LEADER” -

GRUPPO DI AZIONE LOCALE



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA
DELL'ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E
LAVORI DEL GAL IRPINIA
(art. 125 D.lgs 163/2006)**

Premessa

Il Gruppo di Azione Locale Gal Irpinia, in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori, ai fini dell'acquisizione in economia, nei casi consentiti, di beni, servizi e lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria, soggetta ad adeguamento automatico secondo il meccanismo previsto dall'art. 248 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nell'ambito del presente Regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

Albo Fornitori: è un elenco di operatori economici ritenuti idonei, sulla base di quanto previsto nel presente regolamento, alla fornitura di beni, servizi e lavori occorrenti all'attività del Gruppo di Azione Locale Irpinia;

Codice dei Contratti: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. 2.5.2006 n. 100 - s.o. n. 1 07/L);

GAL: Gruppo di Azione Locale GAL Irpinia, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Montella (AV), Via Del Corso Villa De Marco;

Fornitore/i: gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 22 del Codice dei Contratti.

1. Oggetto e finalità

Il presente Regolamento regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Fornitori del GAL.

L'Albo Fornitori sarà utilizzato dal GAL per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di acquisizione in economia dirette all'acquisizione di beni, servizi e lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del GAL.

Lo scopo che si intende raggiungere con l'istituzione del suddetto Albo è il seguente:

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l'invito alle imprese;
- dotare il GAL di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e sottocategorie secondo l'elenco di cui all'allegato A.

Resta ferma la facoltà del GAL, quando si tratti di forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora il GAL, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, purché chiedano e ottengano l'iscrizione all'Albo, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo.

L'istituzione dell'Albo Fornitori non prelude alla costituzione di alcuna graduatoria o classificazione di merito.

L'inclusione dell'impresa nell'Albo dei Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento delle forniture, servizi e lavori e il GAL non è vincolato nei confronti delle medesime imprese.

2. Composizione Albo

L'Albo dei Fornitori è così composto:

- Sezione 1: fornitori di beni
- Sezione 2: prestatori di servizi

➤ Sezione 3: esecutori di lavori

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche elencate nell'allegato A. Il GAL si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie o sottocategorie merceologiche previste utilizzando le forme di pubblicità stabilite dal presente Regolamento.

Per le imprese aventi sede in altri paesi aderenti all'Unione Europea si applica la previsione contenuta nell'articolo 47, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

3. Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono presentare istanza di iscrizione all' Albo Fornitori:

i soggetti singoli o riuniti di cui agli artt. 34 e seg. del Codice dei Contratti e pertanto:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative enti e consorzi di ricerca;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37);
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37);
- g) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, aventi sede in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 19, del D.Lgs. 163/2006 per «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» si intendono una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 20, del D.Lgs. 163/2006 per «raggruppamento temporaneo» si intende un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 21, del D.Lgs. 163/2006 per «consorzio» si intendono i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.

Il presente Regolamento non è rivolto a professionisti, singoli o associati, iscritti in albi professionali o esercenti professioni regolamentate.

Per essere iscritti all'Albo dei Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito elencati:

a) PER SERVIZI E FORNITURE

- a.1) essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del Codice dei contratti;
- a.2) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 39 del Codice dei contratti;
- a.3) essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dall'articolo 41 del Codice dei contratti;
- a.4) essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall'articolo 42 del Codice dei contratti;
- a.4) essere in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione previdenziale ed assicurativa;
- a.5) essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;
- a.6) rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- a.7) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi.

b) PER LAVORI

- b.1) essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del Codice dei contratti;
- b.2) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 39 del Codice dei contratti;
- b.3) essere in possesso della qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti;
- b.4) essere in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione previdenziale ed assicurativa;
- b.5) essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;
- b.6) rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- b.7) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi.

Nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente.

Gli operatori potranno iscriversi esclusivamente alle categorie contemplate all'allegato A del presente regolamento.

Il possesso dei **requisiti di idoneità professionale** è comprovato dall'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione, ovvero dall'essere iscritti nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o comunque presso i registri obbligatori, ai sensi della normativa vigente, per l'esercizio della propria attività.

Per forniture o servizi, **la dimostrazione della capacità economica e finanziaria** delle imprese concorrenti, ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei contratti, può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

Per forniture o servizi, **la dimostrazione della capacità tecnica e professionale** è fornita attraverso la presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Per l'invito a procedure negoziate relative a **lavori di importo pari o inferiore ad euro 150.000,00** è necessaria la documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 28 D.P.R. n. 34/2000.

Per l'invito a procedure negoziate relative a **lavori di importo superiore ad euro 150.000,00** è necessaria la dimostrazione del possesso di un'attestazione rilasciata da una SOA.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo è sufficiente che il soggetto richiedente renda le dichiarazioni, sottoscritte in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, che sono contenute nell'allegato C e/o fornisca i documenti in esso indicati.

Il GAL richiederà al concorrente aggiudicatario la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di iscrizione all'Albo. La mancata produzione di quanto richiesto comporterà l'impossibilità a procedere a detto affidamento.

4. Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo

La formazione dell'Albo Fornitori avviene mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il GAL pubblica specifico avviso, il presente regolamento, l'elenco delle categorie merceologiche (allegato A), e la modulistica utile all'iscrizione sul sito del GAL www.galirpinia.it.

Il GAL si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo anche tramite comunicazione diretta ai fornitori.

Sarà possibile ritirare la documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo con le modalità e nei tempi specificati nell'avviso attraverso cui si rende pubblico il presente regolamento.

Il procedimento di iscrizione è uguale per tutte le sezioni.

Ogni fornitore per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori del GAL dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e dai suoi allegati. Nella domanda d'iscrizione il fornitore dovrà specificare la tipologia dei

beni, servizi e lavori d'interesse. La domanda e la relativa documentazione allegata devono essere inviati esclusivamente con le modalità ed entro i termini specificati nell'avviso attraverso cui si rende pubblico il presente regolamento.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.

Il GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione contenuta nel plico di cui sopra:

1. domanda di iscrizione redatta in carta semplice conforme al fac-simile allegato al presente Regolamento (allegato B);
2. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda di iscrizione;
3. dichiarazione conforme all'allegato C attestante il possesso dei requisiti richiesti;
4. copia del presente Regolamento per la costituzione e tenuta dell'Albo ufficiale dei Fornitori di beni, servizi e lavori del Gal Irpinia siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
5. *(eventuale)* elenco completo delle condanne per le quali ha beneficiato della non menzione recante per ciascuna condanna: il numero, la data, la data dell'esecutività, l'organo giudiziario che l'ha emessa, il/i reato/i commesso/i, gli articoli di legge a cui la condanna fa riferimento, le pene inflitte pecuniarie (multe o ammende) - detentive o restrittive della libertà personale - accessorie), i benefici eventualmente accordati;
6. *(in caso di partecipazioni possedute in altre aziende)* elenco delle aziende possedute/controllate indicandone la Ragione Sociale, la forma giuridica e/o costitutiva, la partita Iva, la tipologia di attività;
7. *(in caso di appartenenza dell'impresa a Gruppo/Holding/consorzio e di eventuali legami con altre società)* organigramma del Gruppo ed indicare la Ragione Sociale, la forma giuridica e/o costitutiva della capo gruppo, la partita Iva, la tipologia di attività;
8. *(nel caso in cui l'impresa richiedente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste nell'allegato C)* documentazione idonea ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria conformemente a quanto disposto dall'articolo 41 del D. Lgs 163/2006;
9. *(eventuale)* autorizzazioni ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti;
10. *(In caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale)* copia della Procura Speciale;
11. altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell'impresa.

Le tipologie di attività per le quali l'impresa potrà richiedere l'iscrizione dovranno essere coerenti con l'oggetto sociale quali risultano dal certificato rilasciato dalla CCIAA o con quanto dichiarato ai sensi dell' art. 46 del

D.P.R. 445/2000. È facoltà del fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

Il GAL si riserva nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

5. Istruttoria delle domande e modalità di accertamento della documentazione

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte di una commissione appositamente istituita dal Consiglio di Amministrazione del GAL che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL, nel prendere atto del verbale formulato dalla commissione, approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l'iscrizione delle ditte ritenute idonee nell'Albo Fornitori.

Il GAL si riserva la facoltà di richiedere opportune integrazioni alla documentazione inviata. In questo caso i termini resteranno sospesi.

Il GAL procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini temporali previsti nell'avviso;
- b) assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 3;
- c) mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 4 ovvero documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non adatta a confermare il possesso anche di uno solo di essi. Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui all'allegato A, pena il rigetto di tutte le domande presentate;
- d) mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata.

Il GAL si riserva di compiere accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

Il GAL ha facoltà di procedere alla formazione dell'Albo anche in presenza di una sola istanza presentata o di una sola istanza risultata ammissibile.

Il GAL non procederà ad alcun inserimento nell'Albo, qualora ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, per le istanze pervenute non rispondenti ai contenuti tecnici previsti dal presente regolamento.

L'iscrizione delle imprese nell'Albo sarà effettuata per ciascuna delle categorie di cui all'allegato A, in base all'ordine cronologico di acquisizione delle domande di iscrizione al protocollo del GAL.

Della avvenuta istituzione dell'Albo Fornitori sarà dato avviso mediante la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del GAL www.galirpinia.it.

Con le stesse modalità di pubblicazione verrà reso pubblico l'elenco delle domande di iscrizione ritenute non ammissibili.

6. Validità

L'Albo Fornitori sarà operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web www.galirpinia.it ed avrà una validità di cinque anni. Esso è soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 125 comma 12 del D.Lgs n.

163/2006 s.m.i., secondo le modalità seguenti.

Il GAL provvede all'aggiornamento dell'Albo con l'inserimento delle nuove iscrizioni, sottoponendo ad istruttoria, secondo le modalità precedentemente descritte, le domande di iscrizione pervenute entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione del GAL nel prendere atto del verbale formulato dalla commissione, approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l'iscrizione delle ditte ritenute idonee nell'Albo Fornitori. Dell'avvenuto aggiornamento dell'Albo Fornitori sarà dato avviso mediante la pubblicazione dello stesso sul sito del GAL www.galirpinia.it. Con le stesse modalità verrà reso pubblico l'elenco delle domande di iscrizione ritenute non ammissibili.

Il GAL si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

I soggetti iscritti all'Albo Fornitori hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese al GAL in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

7. Utilizzazione dell'Albo

L'Albo dei Fornitori verrà utilizzato nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006. Per forniture di beni e/o servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 il GAL ha facoltà di procedere all'affidamento diretto ad una delle ditte iscritte nell'apposita categoria merceologica di riferimento. La scelta delle imprese avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Per servizi, forniture e lavori di importo pari o superiori a euro 40.000,00 e fino ad euro 125.000,00 l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte iscritte all'Albo. In assenza di tale numero minimo è facoltà del GAL consultare ulteriori ditte non iscritte.

Gli operatori economici iscritti nell'elenco nella medesima categoria, vengono di regola selezionati con criterio rotativo seguendo l'ordine di iscrizione nell'elenco medesimo.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti o disposizioni interni per le procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, lo stesso responsabile può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato, a condizioni che questi risultino in possesso dei requisiti generali e speciali previsti per le procedure ordinarie e che presentino l'iscrizione all'Albo Fornitori allegata all'offerta.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria non sia tale da assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il responsabile del procedimento può invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell'elenco.

8. Sospensione e cancellazione dall'Albo dei Fornitori

Il GAL potrà disporre la sospensione dell'iscrizione all'elenco nei confronti del fornitore che dovesse, anche temporaneamente, risultare inadempiente nell'esecuzione di una fornitura e/o di un servizio e/o di un lavoro affidatogli.

La sospensione potrà altresì essere disposta nel caso in cui il fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con il GAL, fino al termine del procedimento stesso. Della sospensione dall'Albo sarà data comunicazione scritta al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

La cancellazione dall'Albo Fornitori ha luogo nel caso di:

1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione previsti dal punto 3 del presente regolamento;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta dal GAL in fase di revisione annuale;
3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
4. perdita dei requisiti di iscrizione;
5. mancata presentazione di offerte per due inviti consecutivi;
6. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
7. mancata fornitura di beni e/o servizi e/o lavori commissionati in assenza di accertati impedimenti per forza maggiore;
8. tre richiami scritti per inadempienze nella fornitura di beni e/o servizi e/o lavori commissionati parziali o in merito alla difformità qualitativa della fornitura e/o del servizio e/o del lavoro;
9. espressa richiesta da parte del fornitore;
10. cessazione dell'attività.

La cancellazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata con raccomandata A/R e, nei casi previsti dai punti da 1 a 8, il GAL dà comunicazione all'impresa dell'avvio della procedura di cancellazione, con raccomandata A/R e comunicando anche i fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il GAL, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione.

Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

9. Foro competente

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, nonché alle procedure di istituzione ed utilizzazione dell'Albo dei Fornitori di beni e prestatori di servizi, si farà riferimento alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il foro di Avellino.

10. Tutela della privacy

Il GAL, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici

e manuali, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono state richieste. Con l'invio della domanda di ammissione, il fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. Nel fac-simile di domanda di iscrizione (allegato B) allegato al presente Regolamento sono fornite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs 196/2003.

11. Informazioni sul procedimento L. n. 241/90

Responsabile del procedimento, presso cui è possibile ottenere tutte le informazioni relative al presente Regolamento e prendere visione degli atti relativi, è:

GAL Irpinia

Ing. Nicola Giordano

Via Del Corso Villa De Marco

83048 Montella (AV)

Tel. 0827/601697

Fax. 0827/609621

Indirizzo e-mail: info@galirpinia.it

Sito internet: www.galirpinia.it

12. Disposizioni finali

A seguito della inaccettabilità della domanda, della sospensione o della cancellazione dell'iscrizione, il GAL non restituirà ai fornitori la documentazione presentata.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le normative vigenti in materia.

Allegati al presente Regolamento:

1. Categorie merceologiche per l'istituzione dell'Albo dei Fornitori di beni e prestatori di servizi (allegato A);
2. Domanda di iscrizione nell'Albo Fornitori del Gal Irpinia (allegato B);
3. Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti (allegato C);

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia in data 01/02/2012

Il presente Regolamento sarà pubblicato integralmente sul sito del GAL www.galirpinia.it

Il Coordinatore
Nicola Giordano

Il Presidente del GAL Irpinia
Giovanni Maria Chieffo